

LA VALORIZZAZIONE DEI RESIDUI DI VINIFICAZIONE TRA ISTANZE DI SOSTENIBILITÀ E DI TUTELA DELLA QUALITÀ*

Andrea Saba**

ABSTRACT [ITA]: La produzione vitivinicola genera una significativa quantità di sottoprodotti, tra cui vinacce e fecce di vino. Questo articolo analizza le implicazioni giuridiche della valorizzazione di tali sottoprodotti nell'ottica dell'economia circolare, ponendo particolare attenzione alla normativa europea e nazionale. Il contributo esamina la disciplina della valorizzazione dei sottoprodotti della vinificazione nel quadro delle istanze di sostenibilità ambientale e di tutela della competitività del settore vitivinicolo e della qualità del prodotto.

ABSTRACT [ENG]: *The wine production industry generates a significant amount of by-products, including grape pomace and wine lees. This article analyzes the legal implications of the valorization of these by-products within the framework of the circular economy, with particular attention to European and national regulations. The article examines the regulations governing the valorization of winemaking by-products in the context of environmental sustainability and the protection of the competitiveness of the wine sector and product quality.*

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La nozione di «rifiuto» e «sottoprodotto» nella Direttiva Quadro sui Rifiuti. 3. I sottoprodotti della vinificazione nel quadro dell'Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. 4. Le disposizioni nazionali di attuazione: l'intervento della distillazione e il ritiro sotto controllo. 5. Brevi riflessioni conclusive.

1. Premessa.

La produzione vitivinicola è tra le attività agricole più rilevanti a livello mondiale e l'Unione Europea rappresenta uno dei principali produttori, occupando quasi la metà dell'area globale dedicata alla coltivazione della vite, secondo lo *State of the World Vine and Wine Sector in 2023* dell'Organizzazione Mondiale del Vino e della Vigna. All'interno dello scenario europeo, l'Italia, insieme a Francia e Spagna, è tra i principali produttori vitivinicoli, con una superficie di 792.000 ha coltivati e una produzione di 38.2 mhl registrati nel 2023.¹ Il

¹ Questa pubblicazione fa parte del Progetto PRIN2022 "*Towards a sustainable agrifood system: legal tools for the development of European agrifood supply chain*". Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. Il supporto per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti che riflettono esclusivamente l'opinione dell'autore.

** Assegnista di ricerca in Diritto Agrario presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

Si veda OIV, *State of the World Vine and Wine Sector in 2023*, reperibile in www.oiv.int/sites/default/files/2024-04/OIV_STATE_OF_THE_WORLD_VINE_AND_WINE_SECTOR_IN

processo di vinificazione, in cui trovano applicazione le diverse pratiche enologiche ammissibili ai sensi del Regolamento europeo 1308/2013,² genera diversi residui e scarti della produzione, caratterizzati da un elevato contenuto di composti biodegradabili e solidi sospesi. Questi residui includono principalmente la vinaccia, ovvero il residuo della prima lavorazione dell'uva, formato da graspi, bucce, vinaccioli, con quantità diverse di mosto o di vino, e la feccia che è il residuo depositato dopo la fermentazione del vino ed è formata da lieviti esausti, tartrati e impurità derivate dall'uva.³ Sono numerose le progettualità di ricerca e sviluppo che hanno individuato e continuano a esplorare e testare nuovi processi di valorizzazione al fine di consentire usi innovativi di questi residui, con applicazioni anche al di fuori del settore agricolo.⁴

Il recente Decreto n. 185138 del 30/03/2023 del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da ultimo modificato dal decreto n. 597564 del 26/10/2023, ha riportato al centro dell'attenzione le implicazioni giuridiche della valorizzazione dei residui di produzione di origine vitivinicola. Sulla scorta di tale decreto ministeriale, le Regioni italiane hanno approvato provvedimenti per promuovere l'utilizzo dei sottoprodotti, in ottica di economia circolare.⁵ Il presente contributo intende offrire una riflessione sulle implicazioni giuridiche della valorizzazione dei residui della vinificazione nell'ottica di coniugare le istanze di sostenibilità e la tutela della qualità del vino,⁶ che riemergono dalla recente riforma della Politica Agricola Comune e, più nello specifico, dell'Organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli, nella prospettiva degli obiettivi ambiziosi della Strategia europea *Dal Produttore al Consumatore*,⁷ e del ruolo rinnovato delle organizzazioni di

<_2023.pdf>

2 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013). Ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento 1308/2013, per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, sono impiegate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in conformità all'allegato VIII e previste dall'articolo 75, paragrafo 3, lettera g), e dall'articolo 83, paragrafi 2 e 3.

3 Ex *pluris*, si veda R. DEVESA-REY ET AL., *Valorization of winery waste vs. the costs of not recycling*, in *Waste Management*, 2011, 31, pp. 2327–2335.

4 Per una ricognizione generale delle progettualità sul tema, si veda O. M. PORTILLA RIVERA-M. D. SAAVEDRA LEOS-V. E. SOLIS-J. M. DOMÍNGUEZ, *Recent trends on the valorization of winemaking industry wastes*, in *Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry*, 2021, 27, p. 415.

5 A mero titolo esemplificativo, si rimanda alla Delibera 1332 del 20 novembre 2023 della Regione Toscana, alla Determinazione n. 876 del 13 ottobre 2023 della Regione Autonoma della Sardegna, alla Deliberazione XII/810 del 31/07/2023 della Regione Lombardia, alla Deliberazione n. 1310 del 30 ottobre 2023 della Regione Veneto.

6 Il tema dell'agricoltura sostenibile è stato oggetto di un dibattito molto ampio in letteratura, si rimanda alle recenti analisi in P. LATTANZI, *La transizione verso un sistema alimentare sostenibile nel Green Deal*, in P. BORGHI – I. CANFORA – A. DI LAURO – L. RUSSO, *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2024; E. CRISTIANI, *Quali regole per un'agricoltura sostenibile*, in S. CARMIGNANI - N. LUCIFERO, *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020; S. MASINI, *L'officina delle cose: sulla realtà dell'impresa agricola nella transizione ecologica*, in *Riv. Dir. Agr.*, 2023, 1, 3 – 20; A. JANNARELLI, *Agricoltura sostenibile e nuova Pac: problemi e prospettive*, in *Riv. Dir. Agr.*, 2020, 1, 23 – 42.

Sul tema specifico della sostenibilità nel settore vitivinicolo, si rimanda a E. CRISTIANI, *Dal vino biologico al vino sostenibile?*, in *Diritto agroalimentare*, 2019, 3, 411-435; E. CRISTIANI, *Modelli di agricoltura "sostenibile" con particolare attenzione al settore vitivinicolo*, in *PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO*, 2018, 1, 133-143.

produttori nel sostenere l'introduzione di pratiche innovative rispettose dell'ambiente e capaci di contribuire all'elaborazione di iniziative di valorizzazione dei sottoprodotti.⁸

2. La nozione di «rifiuto» e «sottoprodotto» nella Direttiva Quadro sui Rifiuti.

La gestione dei rifiuti rappresenta una questione di notevole complessità,⁹ poiché implica la conciliazione di interessi diversificati.¹⁰ Da un lato, si posizionano le istanze relative alla tutela ambientale e, dall'altro, quelle connesse alla tutela della concorrenza e del mercato. Entrambi sono aspetti di interesse pubblico, la cui armonizzazione rimane complessa.¹¹ Questa complessità è evidente sia a livello europeo che nazionale.

La normativa quadro dell'Unione Europea sui rifiuti si propone di minimizzare gli effetti negativi della generazione e della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente, riducendo l'uso delle risorse e promuovendo l'applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti,¹² come indicato nel sesto considerando della Direttiva 2008/98/CE.¹³ Per introdurre il contesto, è necessario delineare alcuni punti di riferimento riguardanti la normativa vigente sui rifiuti, sia sul piano europeo che nazionale, con l'obiettivo di semplificare un quadro normativo che risulta piuttosto complesso. Per orientarsi nella disciplina applicabile ai residui della vinificazione, è essenziale fornire una panoramica generale e concisa delle nozioni di rifiuto e sottoprodotto, rilevanti per questo contesto.

7 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, COM/2020/381 final.

8 Per un inquadramento generale della Politica Agricola Comune 2023-2027, si rimanda a L. RUSSO, *La PAC dal 2023: le azioni sul primo e sul secondo pilastro*, in L. COSTATO – F. ALBISINNI, *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, Cedam, Padova, 2024

9 La letteratura giuridica in materia di rifiuti è molto ampia. Per un approfondimento del quadro europeo, si rimanda a I. CHEYNE, *The Definition of Waste in EC Law*, in *Journal of Environmental Law*, 2002, 1, 14, p. 61; S. KINGSTON, *European Environmental Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, p. 489 ss.; E. FISHER-B. LANGE-E. SCOTFORD, *Environmental Law. Text, cases and materials*, Oxford University Press, Oxford, 2018, p. 518; J. VAN ZEBEN-A. ROWELL, *A Guide to EU Environmental Law*, University of California Press, Berkeley, 2021, p. 134.

10 Sulla complessità rilevata nel tempo per il caso in esame, si rinvia a E. LA MARCA, *Recupero energetico delle vinacce esauste e nozione di rifiuto: ancora un caso di path dependency [commento a G.I.P. Tribunale di Asti (ord.), 13 gennaio 2011 e a Corte cost. (ord.), 17 ottobre 2011, n. 276]*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2011, 3, pp. 115-140. L'autore esamina l'ordinanza del 13 gennaio 2011, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Asti ha sollevato una questione di costituzionalità riguardante l'art. 2-bis del D.L. 3 novembre 2008, n. 171 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 30 dicembre 2008, n. 205), ipotizzando un contrasto con il diritto comunitario e, di conseguenza, con gli artt. 11 e 117 della Costituzione. Tuttavia, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, a causa dell'incompleta ricostruzione del quadro normativo rilevante da parte del giudice a quo.

11 Si rinvia a M. CAFAGNO, *Principi dell'ambiente e strumenti di tutela dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, 2007.

12 Si rinvia a F. DE LEONARDIS, *Codice dell'ambiente e regolazione dei rifiuti nella nuova stagione dell'economia circolare*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2022, 1, pp. 60-97. Si veda, inoltre, G. MARCHIANÒ, *L'economia circolare con particolare attenzione ai rifiuti urbani, ex D.L. n. 121 del 3 settembre 2020*, in *AmbienteDiritto.it*, 2022, 1, pp. 1 – 33. Si veda, inoltre, F. BRUNO, *L'economia circolare*, in L. COSTATO – F. ALBISINNI, *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, Cedam, Padova, 2024; B. LA PORTA, *Economia circolare e produzioni agroalimentari*, in P. BORGHI – I. CANFORA – A. DI LAURO – L. RUSSO, *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2024.

13 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga la Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti e la Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

L'articolo 3, comma 1, della Direttiva definisce i rifiuti come «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi». Se, da un lato, emerge la connessione della sostanza o dell'oggetto con il fatto, la volontà o l'obbligo del «disfarsi», rimane fermo che la qualificazione come rifiuto deve essere basata su elementi oggettivi e non dipende da considerazioni soggettive del detentore.¹⁴

La relazione tra rifiuto e sottoprodotto è stato e continua ad essere al centro di un grande dibattito sia dottrinale,¹⁵ che giurisprudenziale.¹⁶

In base all'articolo 5 della Direttiva, una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o oggetto può essere considerato un sottoprodotto, e non più un rifiuto, se soddisfa quattro condizioni specifiche, esplicitamente dettagliate nella normativa.

Il primo criterio richiede che l'ulteriore utilizzo della sostanza o dell'oggetto sia certo. In questa prospettiva, un residuo continua a essere considerato un rifiuto quando esiste la possibilità che il materiale non sia effettivamente utilizzabile, considerando, tra l'altro, le specifiche tecniche o l'assenza di un mercato per il materiale stesso.¹⁷ Questo criterio è inteso a proteggere l'ambiente dalle potenziali conseguenze dell'incertezza nell'uso del residuo. Un contratto a lungo termine tra il detentore e i successivi utilizzatori può indicare la certezza dell'uso,¹⁸ ma il valore economico del residuo da solo non è sufficiente.¹⁹ La Commissione Europea, nella sua comunicazione interpretativa, suggerisce che i costi di trattamento dei rifiuti debbano essere considerati in questo contesto, poiché un prezzo simbolico potrebbe essere offerto per classificare il residuo come non rifiuto, permettendo un trattamento al di fuori delle strutture adeguate. Un prezzo elevato, in linea con o superiore ai prezzi di mercato, può al contrario indicare che il materiale non è un rifiuto.

14 Sul punto si veda la Comunicazione relativa alla Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti, nella quale la Commissione osserva che il test sulla percezione del materiale come rifiuto «potrebbe incentivare un approccio negligente alla normativa sui rifiuti, avvantaggiando le imprese che non sono consapevoli dei loro obblighi legali o che cercano di eludere il rispetto di tali obblighi. Inoltre, poiché la nozione è estremamente soggettiva, potrebbe portare a una variazione del concetto di rifiuto da uno Stato membro all'altro». Si veda Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa alla Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti, COM(2007) 59 final, 10. Sulla questione è intervenuta più volte anche la Corte di Cassazione, si veda Cass. 8 giugno 2023, n. 24680 n 24680/2023 e Cass. Sez. 3[^], 16 novembre 2016, n.48316.

15 Si rinvia, tra gli altri, a M. ALABRESE, *Alla ricerca di una distinzione tra «rifiuto», «sottoprodotto» e «biomassa» ovvero i limiti di una questione mal posta*, in *Riv. Dir. Agr.*, 4, 2013, pp. 685-705; D. IACOVELLI, *Dal rifiuto all'End of Waste*, in *Il diritto dell'economia*, 65, 2019, pp. 193-227; F. GIAMPIETRO, *Quando un residuo produttivo va qualificato "sottoprodotto" (e non "rifiuto") secondo l'art. 5 della direttiva 2008/98/CE (Per una corretta attuazione della disciplina comunitaria)*, in *AmbienteDiritto.it*, 2010; S. MARASCIALLI, *Il sottoprodotto: la distinzione dal rifiuto e la sua lunga evoluzione concettuale*, in *Dir. e giur. agr. alim. amb.*, 2010, p. 255; A. PIEROBON, *Tra prodotti, materie prime secondarie e rifiuti (in particolare la "preparazione per il riutilizzo")*, in *Dir. e giur. agr. alim. amb.*, 2011, p. 98.

16 Tra le sentenze della Corte di Giustizia, si rimanda ai casi Palin Granit C-9/00 e Saetti C-235/02. Per la giurisprudenza italiana, si rimanda in particolare a Cass. pen. 10 maggio 2012, n. 17453 e si A. MURATORI, *Sottoprodotto: la Suprema Corte in difesa del sistema tolemaico? (nota a Cass. n. 17453/2012)*, in *Ambiente e sviluppo*, 2012, 7, p. 605.

17 Case C-444/00 Mayer Parry (2003) ECR I-6163.

18 Case C-9/00 Palin Granit Oy (2002) ECR I-3.

19 Cases C-206/88 and 207/88, Vessoso and Zanetti (1990) ECR 1461; Joined cases C-304/94, C-330/94, C-342/94 & C-224/95 Tombesi (1997) ECR I-3561

Il secondo criterio riguarda la possibilità che i materiali vengano utilizzati direttamente senza ulteriori processi, eccetto le normali pratiche industriali. In alcune circostanze, questo criterio può risultare difficile da applicare.

Alcune interpretazioni precedenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea consideravano un ulteriore processo di recupero come prova del fatto che la sostanza o l'oggetto fosse un rifiuto fino al completamento del processo stesso.²⁰ Tuttavia, il riferimento alle normali pratiche industriali amplia la gamma di trattamenti accettabili, includendo processi come lavaggio, essiccazione e conservazione. Il terzo criterio, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), richiede «la sostanza sia prodotta come parte integrante di un processo di produzione» e il cui ulteriore utilizzo, inquadrato come quarto criterio, dal medesimo articolo alla lettera d), «l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana». Da questi brevi accenni, emerge chiaramente l'importanza cruciale di questa nozione nel definire i confini tra le due categorie.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha riconosciuto la necessità di adottare un approccio flessibile, valutando caso per caso e considerando accuratamente tutte le circostanze fattuali specifiche.²¹ Inoltre, la Corte ha stabilito che, in virtù degli obiettivi perseguiti dalla Direttiva Quadro sui Rifiuti, il concetto di rifiuto non può essere interpretato in maniera restrittiva. Particolare attenzione deve essere prestata alle esclusioni elencate nell'articolo 2, che comprende elementi che, pur soddisfacendo la definizione di rifiuto, per vari motivi non sono soggetti alle disposizioni della Direttiva.

Tale quadro normativo ha trovato conferma anche nel nuovo pacchetto di riforme varato dall'Unione europea nel 2018,²² e volto all'ammodernamento delle principali norme comunitarie in materia di rifiuti.²³ Passando brevemente all'analisi dell'ordinamento interno, il Testo Unico Ambientale, introdotto com'è noto nell'anno 2006, con il d.lgs. 3 aprile n. 152, con il principale obiettivo di sistematizzare ed innovare nei contenuti la materia presa in considerazione, è stato inciso in senso modificativo dal d.lgs. 205/2010, volto a recepire la direttiva quadro sui rifiuti 98/2008/CE, e poi da ultimo con l. 3 maggio 2019, n. 37. In questa occasione, in linea con le prescrizioni europee, sono stati dapprima introdotti nella legislazione interna i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, di cui all'art. 179 del TUA, nonché codificato le nozioni di sottoprodotto all'art. 183,²⁴ a recepimento della direttiva

20 Case C-114/01 AvestaPolarit Chrome Oy.

21 Joined cases C-418/97 and C-419/97 ARCO (2000), paragrafi 36 ss; Case C-252/05 Thames Water (2007) paragrafo 28; Case C-188/07 Commune de Mesquer (2008), paragrafi 39 e 44.

22 Il riferimento è alla Direttiva 851/2018/UE (c.d. "direttiva rifiuti"); la Direttiva 852/2018/UE (c.d. "direttiva imballaggi"); la Direttiva 850/2018/UE ("direttiva discariche"); la Direttiva 849/2018/UE ("direttiva veicoli, pile e RAEE"). Queste direttive sono accompagnate dalla Comunicazione della Commissione, L'anello mancante: un piano d'azione europeo per l'economia circolare, COM/2015/0614 final.

23 Sul tema della connessione tra la normativa in materia di rifiuti e le strategie europee sull'economia circolare, si rinvia a F. DE LEONARDIS, *I rifiuti: da problema a "risorsa" nel sistema dell'economia circolare*, in G. ROSSI (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 324 ss.

24 Si rinvia all'ampia dottrina nazionale, tra cui, si segnala *ex pluris* G. MASTRODONATO, *Nuovi modelli di economia circolare nella gestione dei rifiuti*, in A. BUONFRATE – A. URICCHIO, *Trattato breve di diritto dello sviluppo sostenibile*, Cedam, Padova, 2023; M. BENOZZO, *La tutela dall'inquinamento*, in L. COSTATO – F. ALBISINNI, *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, Cedam, Padova, 2024; P. DELL'ANNO, *Diritto ambientale*, Cedam, Padova, 2022; P. DELL'ANNO, *Disciplina della materia dei rifiuti*, in P.

europea.²⁵ È stata poi la l. 3 maggio 2019, n. 37 ad innovare maggiormente la parte IV del T.U. ambientale.

Ciò che rileva è specialmente Capo VII della l. 3 maggio 2019, n. 37, rubricato Disposizioni in materia ambientale.²⁶ Il suo art. 20 è andato infatti a modificare l'art. 185, lettera f), del TUA, che chiarisce il limite dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti dei materiali ricompresi in ogni materiale agricolo naturale «*non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, [...] utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana*». Nel contesto della definizione dei residui della vinificazione come sottoprodotti, è essenziale analizzare l'uso legale di questi residui nel quadro dell'Organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo a livello europeo e nella sua attuazione a livello nazionale

3. I sottoprodotti della vinificazione nel quadro dell'Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Per garantire la qualità dei prodotti vitivinicoli e conciliare le istanze di tutela dell'ambiente con il miglioramento delle condizioni economiche della produzione e della commercializzazione, il Regolamento 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli introduce le condizioni che regolano l'eliminazione dei sottoprodotti della vinificazione all'interno del quadro di riferimento sulle norme sulla commercializzazione del prodotto vitivinicolo, a norma dell'articolo 75, comma 3, lettera m). E' utile ricordare, infatti, come esaurientemente riconosciuto anche dal considerando 71 al Regolamento, che «*lo scopo dell'applicazione di norme di commercializzazione è garantire l'agevole approvvigionamento del mercato con prodotti di qualità normalizzata e soddisfacente ed è importante che le norme riguardino, in particolare, [...] le restrizioni d'uso e lo smaltimento*», e che puntualizza che «*l'applicazione di norme di commercializzazione dei prodotti agricoli può contribuire a migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione, nonché la qualità dei prodotti stessi. L'applicazione di tali norme risponde quindi agli interessi di produttori, commercianti e consumatori*», come evidenziato dal considerando 64. Tale condizione, infatti, è da considerare in stretta connessione con le pratiche enologiche riconosciute ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento e dettagliate poi nell'Allegato VIII dedicato alle pratiche enologiche.

In particolare, l'Allegato VIII, Parte II, sezione D, sulle restrizioni, vieta la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione delle vinacce, vista la scarsa qualità del vino ottenibile da tali pratiche. In particolare, il vino o qualsiasi altra bevanda destinata al consumo umano

DELL'ANNO-E.PICOZZA (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente*, Cedam, Padova, 2013, vol. II, p. 161; G. BOTTINO-R. FEDERICI, *Rifiuti*, in M.P. CHITI-G. GRECO (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo europeo*, Giuffrè, Milano, 2007; D.ROTTGEN, *Commento alla parte quarta*, in D. ROTTGEN-A. FARÌ (a cura di), *Codice dell'ambiente commentato*, Gruppo 24 ore, 2021, p. 139 ss.

²⁵ Per un approfondimento delle legislazioni regionali, si segnala, sebbene risalente nel tempo, V. CERULLI IRELLI-G. CLEMENTE DI SAN LUCA, *La disciplina giuridica dei rifiuti in Italia*, Editoriale scientifica, Napoli, 2011.

²⁶ Sulla materia dei rifiuti agricoli e del campo di applicazione del Codice dell'ambiente, si rinvia in particolare a M. BENOZZO, *La tutela dall'inquinamento*, in F. ALBISINNI - L. COSTATO, *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'unione europea*, Cedam, Padova, 2023; e M. D'ADDEZIO, *Agricoltura e Codice dell'ambiente: impatti e opportunità. Aspetti problematici in taluni ambiti disciplinari*, in *Riv. Dir. Agr.*, 2009, 2, pp. 177-200.

diretto - eccetto l'alcole,²⁷ alcune bevande spiritose,²⁸ e il vinello²⁹ - non deve essere prodotto da fecce di vino o vinacce. La verifica della corretta applicazione di tale divieto richiede un adeguato monitoraggio dei sottoprodotti derivanti dalla vinificazione e del loro utilizzo finale. A tal fine, il medesimo Allegato VIII, Parte II, sezione D, del Regolamento 1308/2013 prevede che debbano essere specificate, da parte degli Stati membri, le norme riguardanti la percentuale minima di alcol contenuta nei sottoprodotti dopo la pressatura delle uve. Inoltre, la disposizione impone che le condizioni per lo smaltimento obbligatorio dei sottoprodotti detenuti da qualsiasi persona fisica o giuridica o gruppi di persone sia svolta sotto la diretta supervisione delle autorità competenti degli Stati membri. Per garantire il rispetto di tale disposizione, gli Stati membri sono tenuti a stabilire, tenendo conto delle condizioni locali e tecniche, la quantità minima di alcol contenuta nelle vinacce e nelle fecce dopo la pressatura delle uve. Tuttavia, la quantità di alcol deve essere almeno pari al 5% in relazione al volume di alcol contenuto nel vino prodotto. Poiché tali condizioni sono direttamente legate al processo di vinificazione, il Regolamento include, infatti, l'obbligo di eliminazione dei sottoprodotti tra le pratiche enologiche e le restrizioni applicabili per la produzione del vino. Si delinea, quindi, un quadro giuridico dettagliato sia nella qualificazione del sottoprodotto della vinificazione che delle regole che disciplinano la sua gestione e la sua eliminazione, al fine di tutelare quei legittimi interessi di produttori, commercianti e consumatori, già riconosciuto fin dai considerando al Regolamento 1308/2013. Tale quadro viene ulteriormente specificato nel Regolamento delegato 2019/934 che integra il Regolamento 1308/2013,³⁰ al fine di stabilire disposizioni attuative del divieto di sovrappressione delle uve, rimarcando la finalità di garantire la qualità dei prodotti vitivinicoli.³¹ A norma dell'articolo 14 del Reg. 2019/934, i produttori sono obbligati al ritiro dei sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra trasformazione dell'uva sotto la supervisione delle autorità competenti degli Stati membri, nel rispetto delle prescrizioni relative alla consegna e registrazione stabilite, rispettivamente, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento delegato 2018/273 della Commissione,³² e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto vii), e

27 Si veda il Regolamento (UE) 2019/787 che all'articolo 5 definisce i requisiti dell'alcole etilico di origine agricola, come «un liquido che soddisfa i requisiti seguenti: (a) è ottenuto esclusivamente dai prodotti elencati nell'allegato I del trattato; (b) è privo di gusti rintracciabili estranei alle materie prime utilizzate nella sua produzione; (c) ha un titolo alcolometrico volumico minimo pari al 96,0 % vol.; (d) i valori massimi di impurezza non superano i valori» indicati in dettaglio.

28 In particolare, il Regolamento (UE) 2019/787 regola la produzione dell'acquavite di fecce, ovvero quella bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione a meno di 86 % vol. di fecce di vino, di fecce di birra o di fecce di frutti fermentati, e l'acquavite di vinaccia. Quest'ultima deve essere ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua.

29 Il vinello può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del viticoltore, laddove lo Stato Membro ne autorizzi la produzione. Si veda il paragrafo C, punto 4, dell'Allegato 7, al Regolamento 1308/2013.

30 Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV.

31 Si veda il considerando 17 al Regolamento delegato (UE) 2019/934.

32 Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate,

all'articolo 18 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione.³³ L'obbligo di ritiro dei sottoprodotti della vinificazione sotto la supervisione delle autorità competenti si pone come una misura che assicura un controllo rigoroso e una gestione appropriata dei residui. Il ritiro deve, infatti, avvenire senza indugio e, al più tardi, entro la fine della campagna viticola durante la quale i sottoprodotti sono stati ottenuti, secondo quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, del Reg. 2019/934, che richiama al rispetto della tutela ambientale.

Per rispondere alle disparità strutturali fra le diverse regioni agricole, l'articolo 14, comma 3, del Reg. 2019/934, riconosce un grado di flessibilità agli Stati membri che possono definire se rendere obbligatorio il conferimento alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per tutti i produttori del loro territorio o per una parte di essi, basandosi su criteri oggettivi e non discriminatori. Spetterà, comunque, agli Stati membri certificare la corretta eliminazione dei sottoprodotti, sia se destinate alla distillazione che ad altro uso alternativa operato sotto il controllo delle autorità incaricate dallo Stato Membro. È interessante notare come le disposizioni attuative attribuiscano, in particolare, agli Stati membri, a norma del medesimo articolo 14, comma 3, del Reg. 2019/934, la possibilità di esonerare dal ritiro dei loro sottoprodotti i piccoli produttori vitivinicoli che producono meno di 50 ettolitri di vino o di mosto. Questo suggerisce un riconoscimento alle imprese di più piccola dimensione economica, che potrebbero trovare gravosi gli obblighi altrimenti imposti. Tale disposizione prova a proporre un approccio equilibrato, che cerca di sostenere le piccole imprese, caratterizzate da piccoli quantitativi di vino prodotto nello stabilimento, pur mantenendo standard adeguati di gestione ambientale.

La corretta gestione ambientale dei sottoprodotti della vinificazione viene, infatti, anche garantita da un sistema di tracciabilità e trasparenza nelle movimentazioni dei prodotti di origine vitivinicola. Nell'ambito del Regolamento delegato 2018/273, il considerando 53 riconosce che la verifica dell'applicazione del divieto di sovrappressione delle uve «*richiede un adeguato monitoraggio dei sottoprodotti della vinificazione e del loro uso finale. A tal fine è opportuno fissare norme sulla percentuale minima di alcole contenuto nei sottoprodotti dopo la pressatura delle uve, nonché sulle condizioni dell'obbligo di smaltimento dei sottoprodotti*». Nel quadro più ampio dell'obbligo di tenuta del registro delle entrate e delle uscite definito dall'articolo 13 del Reg. 2018/274, in accordo al quale ciascun operatore deve registrare i movimenti in arrivo e in uscita presso il suo impianto, l'articolo 14 del Reg. 2018/274 include, tra i prodotti soggetti a registrazione, detenuti per qualsiasi scopo, ogni sottoprodotto della vinificazione che deve essere eliminato secondo quanto disposto dal già discusso Allegato VIII, parte II, sezione D, del Regolamento 1308/2013. La medesima disposizione richiede che venga riportata l'indicazione se si tratta di «*una consegna per la*

che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione.

³³ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione.

distillazione, la produzione di aceto o un uso specifico che non preveda la vinificazione». Per quanto riguarda i dati da registrare, l'articolo 18 del Reg. 2018/274 prevede un sistema di conti separati per i sottoprodotti e richiede di indicare, per quanto riguarda il sottoprodotto eventualmente in arrivo, «*il nome e l'indirizzo del fornitore, facendo riferimento, se del caso, al documento che ha scortato il trasporto del prodotto; la quantità del prodotto; la data di entrata*» e, per quanto riguarda l'uscita, «*la quantità del prodotto; la data di utilizzazione o di uscita; se del caso, nome e indirizzo del destinatario*». Nello specifico dei sottoprodotti, l'articolo 18 al successivo comma 3 riconosce la necessità di operare una stima del quantitativo da parte dell'operatore.

Sul punto, è bene notare che il Regolamento 2018/273 all'articolo 9, comma 1, lettera b), introduce una deroga alle norme generali che disciplinano i documenti di accompagnamento per il monitoraggio e la certificazione di prodotti vitivinicoli. Per le vinacce e le fecce di vino, laddove vengano trasportate verso una distilleria, un acetificio o per altro uso che non preveda la vinificazione, non è richiesto un documento di accompagnamento, rimanendo necessaria la bolla di consegna del produttore. Laddove poi si determini che il sottoprodotto della vinificazione non rispetti, dopo la separazione dal vino e in considerazione del rapporto al volume contenuto nel vino prodotto, la percentuale minima di alcole fissata dallo Stato membro, l'operatore sarà obbligato alla consegna di quantitativo di vino al fine di corrispondere alla quantità necessaria per ottemperare al rispetto della percentuale minima, come disposto dall'articolo 13 del Regolamento delegato 2019/934.

In maniera complementare al sistema di monitoraggio e controllo sulla gestione dei sottoprodotti, è presente una misura di una misura di sostegno alla distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, riconosciuta dal Regolamento 1308/2013, all'articolo 52, paragrafo 1. Il considerando 44 al Regolamento 1308/2013 identificava nel sostegno «*una misura a disposizione degli Stati membri che desiderino avvalersi di tale strumento per garantire la qualità del vino, preservando nel contempo l'ambiente*». Nell'ambito della riforma della Politica Agricola Comune per il periodo di programmazione 2023-2027, il sostegno viene soppresso con l'entrata in vigore del Regolamento 2021/2117,³⁴ venendo ora riconosciuto tra gli interventi settoriali di cui all'articolo 58, comma 1, lettera g), del Regolamento 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici della PAC.³⁵

Tale sostegno è inteso come una misura disponibile per gli Stati membri al fine di coniugare le istanze di tutela della qualità del vino e di protezione ambientale, essendo direttamente connesso con l'obiettivo espresso dall'articolo 57 del medesimo Regolamento 2021/2115 di «*sostenere l'utilizzo dei sottoprodotti della vinificazione a fini industriali ed energetici per garantire la qualità dei vini dell'Unione proteggendo nel contempo l'ambiente*». Lo stesso articolo 57 riconosce il collegamento con i due obiettivi specifici del Regolamento 2021/2115, individuati dall'articolo 6, lettere *d* e *e*, di rispettivamente «*contribuire alla mitigazione dei*

³⁴ Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

³⁵ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile» e «promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche». Sul punto interviene l'articolo 4 del Regolamento di esecuzione 2022/129,³⁶ stabilendo in maniera dettagliata l'aiuto finanziario per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione. Rimanendo ferma la competenza degli Stati membri di fissare l'importo effettivo dell'aiuto da corrispondere ai distillatori, il medesimo articolo 4 determina l'importo massimo «per l'alcole greggio ottenuto dalle vinacce [in] 1,1 EUR/% volume/hl» e «per l'alcole greggio ottenuto da vino e fecce [in] 0,5 EUR/% volume/hl», all'interno del quale vengono ricompresi i costi di raccolta in maniera forfettaria.

Affinché non si verifichino effetti distorsivi della concorrenza, spetta agli Stati Membri che l'alcole così ottenuto e che abbiamo beneficiato del sostegno sia utilizzato esclusivamente per scopi industriali o energetici, come disposto dall'articolo 60 del Regolamento 2021/2115.

È importante, infine, notare che il tema della valorizzazione dei sottoprodotti è ricompresa anche all'interno di un altro intervento settoriale per il settore vitivinicolo, ovvero quello dedicato sugli investimenti materiali e immateriali nell'innovazione di cui all'articolo 58, comma 1, lettera e), del Regolamento 2021/2115. La disposizione, nell'annoverare i possibili investimenti materiali e immateriali nell'innovazione consistenti nello sviluppo di prodotti innovativi, include, in maniera espressa, «i prodotti provenienti dalla vinificazione e sottoprodotti della vinificazione».

L'importanza attribuita alla gestione dei sottoprodotti, che si potrebbe qualificare come trasversale rispetto agli interventi della nuova Politica Agricola Comune, trova conferma anche rispetto ai nuovi obiettivi attribuiti alle organizzazioni di produttori,³⁷ da parte della riforma del Regolamento (UE) n. 1308/2013, introdotta dal Regolamento (UE) 2021/2117.³⁸ A partire dal considerando 50 del Regolamento (UE) 2021/2117, viene riconosciuto che, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero poter riconoscere le organizzazioni di produttori che perseguono finalità

³⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC.

³⁷ Sulla disciplina giuridica complessiva delle organizzazioni di produttori, si rinvia a M. GIOIA, *Le organizzazioni dei produttori e le loro associazioni*, in F. ALBISINNI - L. COSTATO, *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'unione europea*, Cedam, Padova, 2023. Si veda, inoltre, I. CANFORA, *The Italian legislation on producer organisations in agriculture towards the evolution of the European framework*, in A. SUCHON, *The Legal and Economic Aspects of Associations of Agricultural Producers in Selected Countries of the World*, Adam Mickiewicz University Law Books No. 14, 2020. Per un inquadramento delle associazioni di produttori in connessione al tema della sostenibilità nella filiera vitivinicola, si veda L. COSTANTINO, *Il ruolo delle associazioni di produttori per una filiera vitivinicola sostenibile*, in G. PISCIOTTA TOSINI (a cura di), *Comunicazione di sostenibilità e blockchain. Strumenti giuridici e prospettive tecnologiche per il settore vitivinicolo*, Palermo University Press, Palermo, 2022.

³⁸ Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione. Sul punto, si rimanda a G. PISCIOTTA TOSINI, *Impresa agricola e sistema agroalimentare*, in G. PISCIOTTA TOSINI (a cura di), *Lezioni di diritto agrario contemporanea*, Giappichelli, Torino, 2023.

specifiche relative, tra le altre, «*alla gestione e alla valorizzazione dei sottoprodotti, dei flussi residui e dei rifiuti, in particolare per proteggere l'ambiente e stimolare la circolarità*». Il Regolamento (UE) 2021/2117 individua l'esigenza di dover riformare, ampliando, l'elenco delle finalità delle organizzazioni di produttori, individuate nell'articolo 152 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

La disposizione, ora riformata, include «*provvedere alla gestione e alla valorizzazione dei sottoprodotti, dei flussi residui e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio, preservare o favorire la biodiversità nonché stimolare la circolarità*». Tale ampliamento, lontana dall'essere una questione di mera aspirazione, si collega concretamente alle azioni attivabili in concreto dalle organizzazioni di produttori, tra cui le attività di ricerca applicata, la fornitura di assistenza tecnica, e non da ultimo la ricaduta per le organizzazioni interprofessionali, disciplinate dagli articoli 157 del medesimo Regolamento 1308/2013 riformato, che possono ora «*contribuire alla gestione e all'elaborazione di iniziative di valorizzazione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti*».³⁹

4. Le disposizioni nazionali di attuazione: l'intervento della distillazione e il ritiro sotto controllo.

A marzo 2023, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha emanato il Decreto ministeriale 185138 del 30 marzo 2023 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del Reg. 1308/2013 per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, nonché le disposizioni nazionali applicative delle disposizioni previste all'art. 58, paragrafo 1, lettera g), del Reg. 2021/2115 e dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2019/934.

Per la corretta qualificazione dei sottoprodotti della vinificazione, il Decreto ministeriale richiama, all'articolo 6, comma 8, le disposizioni della parte quarta del Decreto legislativo n. 152/2006. Il Decreto ministeriale, all'articolo 3, individua i soggetti esonerati e si conforma alla possibilità di derogare all'obbligo della distillazione e del ritiro sotto controllo per le imprese con una ridotta dimensione economica, come riconosciuto dall'articolo 14, comma 3, del Reg. 2019/934, individuando tali soggetti negli operatori che «*effettuano una qualsiasi trasformazione delle uve fino ad un massimo di 6000 kg o che producono nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto fino a 50 hl*».

Nel dare attuazione alle disposizioni europee, l'articolo 6 del Decreto ministeriale 185138 del 30 marzo 2023, oltre al conferimento totale o parziale dei sottoprodotti della vinificazione a fini di distillazione e quindi la sua consegna in distilleria, dettaglia gli usi alternativi ammissibili sotto controllo. Gli usi alternativi includono, all'articolo 6, comma 1, lettera a), l'uso agronomico diretto, attraverso «*la distribuzione dei sottoprodotti nei terreni agricoli, nel limite di 3.000 kg per ettaro di superficie agricola risultante nel fascicolo aziendale, a condizione di un espresso impegno di utilizzare i sottoprodotti per uso agronomico*». Il preventivo compostaggio aziendale è un metodo riconosciuto in maniera espressa, dalla medesima disposizione, per procedere all'eliminazione dei sottoprodotti ad uso agronomico, laddove il compostaggio abbia luogo al di fuori della cantina o dello stabilimento enologico.

³⁹ Sul tema delle organizzazioni interprofessionali, si rimanda a L. PAOLONI, *Le regole interprofessionali per il funzionamento della filiera*, in P. BORCHI – I. CANFORA – A. DI LAURO – L. RUSSO, *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2024;

L'articolo 6, nel proseguo della sua articolazione, riconosce anche un uso agronomico indiretto che qualifica con «*l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di fertilizzanti*». La disposizione include, inoltre, tra gli usi ammissibili, l'uso energetico che vede l'impiego del sottoprodotto quale biomassa da impiegare per la produzione di biogas o nell'alimentazione di impianti atti alla produzione di energia,⁴⁰ oltrech  l'uso industriale per la produzione di materiali qualificati come «*innovativi*».

Infine, anche l'uso alimentare, farmaceutico e cosmetico rientrano tra gli usi ammissibili riconosciuti direttamente dal Decreto, che ad ogni modo rende l'elenco degli usi ammissibili non esaustivi poich  riconosce anche altri usi alternativi che richiedono una comunicazione preventiva al primo ritiro sotto controllo da effettuarsi al Ministero, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualit  e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e alle Regioni. Considerato l'importanza sul piano commerciale dell'enocianina estratta dai sottoprodotti e dell'impiego delle vinacce per la preparazione di prodotti agroalimentari, tra cui i prodotti ortofrutticoli, i formaggi, i prodotti da forno, i salumi e, non da ultimo, l'olio di vinacciolo, il Decreto riconosce in maniera espressa questi impieghi come uso alternativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

Secondo quanto disposto dal successivo comma 4, del medesimo articolo 6, spetta alle Regioni individuare tempi e modalit  di distribuzione dei sottoprodotti. Le Regioni sono di fatto intervenute nel corso dell'anno 2023 confermando la connessione della corretta gestione dei sottoprodotti della vinificazione con la protezione ambientale e in particolare con il «*il mantenimento della fertilit  e della struttura delle superfici agricole utilizzate*». Si veda, tra i vari interventi regionali, la Delibera 1332 del 20 novembre 2023 della Regione Toscana, che ha esplicitato nel punto e) il divieto di distribuzione dei sottoprodotti della vinificazione, in particolare, «*entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua [...]; per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile; sui terreni gelati, innevati e saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua*», e la Determinazione n. 876 del 13 ottobre 2023 della Regione Autonoma della Sardegna, che nel dettagliare l'uso agronomico indiretto nell'allegato tecnico riconosce la sua funzione nella preparazione dei fertilizzanti e richiede che il successivo spandimento avvenga «*nel rispetto dei criteri generali di utilizzazione delle risorse nutritive ed ammendanti, e deve tener conto delle caratteristiche pedomorfologiche, idrologiche ed agro-ambientali del sito, nonch  delle norme igienico sanitarie e di tutela ambientale*».

Il ritiro sotto controllo, per dare attuazione al sistema di monitoraggio definito nel complesso quadro dei regolamenti europei, si sostanzia in una comunicazione telematica preventiva ad opera dei produttori e degli operatori della trasformazione, utilizzando le funzionalit  messe a disposizione dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), secondo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 6 al medesimo Decreto ministeriale 185138 del 30 marzo 2023. La comunicazione, da effettuarsi da effettuarsi entro i 4 giorni

40 Cfr. G. STRAMBI, *Il regime delle autorizzazioni per gli impianti di energia elettrica alimentati con biomasse agricole e forestali*, in A. ALABRESE - E. CRISTIANI - G. STRAMBI, *L'impresa agroenergetica. Il quadro istituzionale, gli strumenti, gli incentivi*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 65-94; P. LATTANZI, *Agricoltura ed energia. L'impresa agricola nella filiera agroenergetica*, Quod Libet, Macerata, 2008; P. LATTANZI, *Agricoltura ed energia nel d.lgs. n. 28/2011*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2012, 1, p. 29; P. LATTANZI, *Gli incentivi per le fonti energetiche rinnovabili al vaglio della Corte costituzionale*, in E. CRISTIANI - A. DI LAURO - E. SIRSI (a cura di), *Agricoltura e Costituzione. Una Costituzione per l'agricoltura. In onore di Marco Goldoni*, Pisa University Press, Pisa, 2018.

antecedenti al ritiro, dovrà essere indirizzata «all'Ufficio territoriale dell'ICQRF competente; ai comandi territorialmente competenti del CUFAA; alle regioni», per queste ultime o per gli eventuali organismi da esse incaricati la comunicazione deve avvenire nell'eventualità in cui abbiano proceduto ad emanare disposizioni di controllo secondo quanto disposto dall'articolo 16 del Decreto. La comunicazione deve contenere, secondo il modello stabilito dal medesimo Decreto nel suo Allegato II, «la natura e la quantità dei sottoprodotti; il luogo in cui sono depositati; il tipo di destinazione; il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni destinate a rendere inutilizzabili per il consumo umano o dell'inizio del trasporto verso lo stabilimento di utilizzazione dei sottoprodotti». Per garantire piena trasparenza anche durante il trasporto, quest'ultimo deve essere accompagnato da una stampa della comunicazione, esibita su richiesta delle autorità di controllo e con il numero identificativo preventivamente indicato nel Registro telematico per il settore vitivinicolo, attivato sul SIAN.

Infine, è interessante osservare come anche lo schema di sostegno dell'intervento settoriale per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione viene ricompreso nel Piano strategico della PAC,⁴¹ la cui relazione approvata il 23 novembre 2023 riconosce che «la distillazione dei sottoprodotti, pur avendo una originaria finalità a garanzia della qualità e del contrasto alla sofisticazione della produzione vitivinicola, produce evidenti ricadute ambientali positive», individuando nella distillazione «un esempio emblematico di circolarità e di bioeconomia, ecologicamente e socialmente sostenibile»⁴².

5. Brevi riflessioni conclusive.

La valorizzazione dei sottoprodotti della produzione vinicola rappresenta una frontiera innovativa e cruciale nell'ambito dell'economia circolare, con rilevanti implicazioni giuridiche. Il Reg. 1308/2013 e le sue successive integrazioni, nonché i decreti ministeriali italiani, delineano un quadro normativo complesso ma essenziale per garantire la qualità dei prodotti vitivinicoli e la protezione dell'ambiente.

La distinzione tra rifiuto e sottoprodotto, come previsto nella Direttiva Quadro sui Rifiuti e dalle disposizioni nazionali di recepimento, è punto imprescindibile per determinare le modalità corrette di gestione e valorizzazione dei residui.

Il processo di distillazione e gli usi alternativi, inclusi quelli agronomici, industriali ed energetici, rappresentano le principali vie per trasformare i sottoprodotti in risorse utili, contribuendo così alla sostenibilità del settore e assicurare un quadro di monitoraggio e controllo ispirato ad alti standard di tutela ambientale.

Le recenti riforme della Politica Agricola Comune (PAC) e dell'Organizzazione comune dei mercati (OCM) per i prodotti agricoli confermano un crescente impegno verso pratiche più sostenibili e innovative. Gli obiettivi specifici introdotti per le organizzazioni di produttori e interprofessionali sottolineano l'importanza della gestione e valorizzazione dei sottoprodotti, favorendo la ricerca e lo sviluppo di metodologie innovative. Queste organizzazioni giocano un ruolo chiave nel supportare i produttori nell'adozione di pratiche rispettose dell'ambiente, facilitando la transizione verso un modello di produzione più

⁴¹ Si rimanda alla scheda dell'intervento W004 – SOTTOPRODOTTI, reperibile in <<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F0%252F7%252FD.ca9be8156db06212b212/P/BLOB%3AID%3D24603/E/pdf>>.

⁴² Si veda la Relazione sul piano strategico della PAC, CCI 2023IT06AFSP001, p. 336, reperibile in <https://www.reterurale.it/downloads/PSP_Italia_151120221_Def.pdf>.

circolare e sostenibile. L'analisi evidenzia inoltre l'importanza di un adeguato monitoraggio e controllo nella gestione dei sottoprodotti, al fine di garantire la conformità alle disposizioni vigenti e prevenire pratiche dannose per l'ambiente.

Le disposizioni sul ritiro sotto controllo e le esenzioni per piccoli produttori rappresentano misure bilanciate per assicurare sia la sostenibilità ambientale sia la sostenibilità economica con particolare riguardo alla tutela della qualità del vino.

In conclusione, la valorizzazione dei sottoprodotti della produzione vinicola non solo risponde a esigenze ambientali e di sostenibilità, ma rappresenta anche un'opportunità per aumentare la competitività del settore, rispondendo in maniera efficace «agli interessi di produttori, commercianti e consumatori», come evidenziato dal considerando 64 al Regolamento 1308/2013. Il non sempre agevole coordinamento del quadro normativo multilivello, europeo e nazionale, assegna comunque un ruolo attivo alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali, che dovranno attivarsi per facilitare l'adozione di pratiche innovative e sostenibili come elementi essenziali per il successo della transizione sostenibile del sistema agroalimentare nel suo complesso. La sfida futura sarà quella di continuare a sviluppare e implementare soluzioni che massimizzino l'utilizzo dei sottoprodotti, nello specifico quelli della vinificazione per quanto di interesse, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale e al contempo promuovendo una crescita economica circolare nel settore vitivinicolo.